

STATUTO AIIG

Articolo 1

(Denominazione e finalità)

L'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) non ha fini di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

- a. favorire l'incontro degli insegnanti di discipline geografiche di ogni formazione ed indirizzo, affinché si mantenga vivo ed operante il senso della comune responsabilità didattica e della solidarietà culturale e professionale;
- b. promuovere il perfezionamento e l'aggiornamento scientifico e didattico degli insegnanti di discipline geografiche e i rapporti con le altre materie;
- c. promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica al fine di rendere più efficace l'insegnamento nell'interesse degli alunni, della scuola e della società;
- d. tutelare l'insegnamento della geografia nelle strutture scolastiche, mantenendo opportuni rapporti con le autorità e gli enti competenti e favorire nei modi più opportuni tutte le iniziative rivolte alla affermazione della geografia nell'arco di formazione scolastica e universitaria;
- e. diffondere l'educazione e la cultura geografica ad ogni livello favorendo scambi e accordi con enti e organizzazioni impegnati nella didattica e nella formazione del cittadino;
- f. promuovere la conoscenza e la tutela dei beni ambientali e culturali nel quadro di una corretta educazione geografica ed ecologica, in funzione di una più razionale gestione del territorio;
- g. promuovere la conoscenza e la comprensione internazionale, il rispetto della multiculturalità e della diversità e il diritto di tutti i popoli allo sviluppo;
- h. mantenere i contatti e gli scambi di esperienze con analoghe associazioni italiane e di altri paesi, con particolare riguardo per quelle che sono membri dell'Unione europea, incoraggiare progetti transnazionali, soprattutto quelli rivolti allo sviluppo della dimensione europea.

In relazione a tali finalità, l'Associazione pubblica la rivista AMBIENTE, SOCIETÀ, TERRITORIO - Geografia nelle Scuole, che distribuisce gratuitamente ai Soci e eventualmente altro materiale didattico; promuove convegni nazionali annuali, corsi d'aggiornamento, conferenze, gruppi di lavoro, viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e altre manifestazioni, anche in collaborazione con le strutture scolastiche e con enti ed associazioni che ne condividono gli obiettivi.

Articolo 2

(Sede)

La Sede dell'Associazione è a Roma con domicilio legale presso la Società Geografica Italiana, Via della Navicella, 12 - 00184 Roma.

Articolo 3

(Membri dell'Associazione)

Possono essere membri dell'Associazione:

- a. come Soci Effettivi, gli insegnanti di qualsiasi ordine e grado di scuola, i docenti universitari di discipline geografiche e affini, i cultori della materia e i simpatizzanti, le scuole e gli enti con finalità o interessi geografici;
- b. come Soci Familiari, i familiari dei soci effettivi che intendano partecipare a manifestazioni promosse dall'Associazione, senza ricevere la rivista;
- c. come Soci Juniores, i giovani non impegnati in attività professionali.

I Soci hanno l'obbligo di concorrere moralmente e materialmente al conseguimento degli scopi dell'Associazione, partecipando alle attività e versando la quota annuale.

I Soci sono tenuti a versare la quota di iscrizione anche per l'anno successivo se non hanno

comunicato la propria intenzione di recedere dal rapporto associativo entro il mese di giugno.

Articolo 4

(Sezioni)

L'Associazione è costituita in Sezioni regionali, che possono articolarsi nel loro ambito territoriale in Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine.

Articolo 5

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da quote di iscrizione e da altri contributi dei soci;
- a. da eventuali contributi o donazioni di enti pubblici e privati;
- b. da eventuali eccedenze patrimoniali non impiegate in attività sociali.

Articolo 6

(Anno sociale)

L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo, analogamente all'anno scolastico. La rivista viene inviata ai soci per anno solare.

Articolo 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- a. il Consiglio Centrale;
- b. il Presidente;
- c. il Segretario;
- d. il Tesoriere;
- e. il Direttore della Rivista;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. la Consulta dei Presidenti.

Articolo 8

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali. I Soci Familiari ne fanno parte senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione del Convegno nazionale, ed è valida in prima convocazione con qualsiasi numero di soci intervenuti. È costituita legalmente con l'elezione di un presidente e di un segretario verbalizzante.

Ad essa compete:

- a. l'elezione del Consiglio Centrale e dei Revisori dei Conti;
 - b. l'approvazione della relazione presentata dal Presidente, del bilancio consuntivo e di quello di previsione;
 - c. la formulazione di proposte per il programma di attività dell'anno successivo;
 - d. la nomina dei Soci d'onore e del Presidente onorario;
 - e. le modifiche dello Statuto;
 - f. l'esame di altri argomenti che siano all'ordine del giorno;
 - g. l'espulsione di Soci che perseguono finalità e orientamenti in contrasto con quelli dell'Associazione.
- La convocazione dell'Assemblea è indetta dal Presidente mediante avviso sulla rivista.

Articolo 9

(Consiglio Centrale)

Il Consiglio Centrale è composto da 9 membri, aumentabili fino a 12 secondo quanto previsto al successivo comma 3; dura in carica 4 anni.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario. Nomina inoltre, preferibilmente tra i Consiglieri, il Tesoriere.

Qualora tra i primi nove eletti non siano rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di primo e secondo grado e università) da docenti in attività di servizio o in quiescenza, ad essi si aggiunge il socio più votato per ogni ordine e grado di istruzione.

Il Consiglio Centrale si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Centrale possono partecipare, su invito del Presidente, persone la cui consulenza sia ritenuta utile per particolari finalità.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la composizione del Consiglio si riduca a meno di nove membri, si procede all'integrazione mediante nomina del primo dei soci non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la rappresentanza di un ordine di scuola, si procede alla nomina del primo dei non eletti appartenente allo stesso ordine di scuola.

Le modalità per l'elezione del Consiglio Centrale sono fissate dal Regolamento.

Al Consiglio Centrale compete:

- a. la predisposizione del programma annuale delle attività sociali;
- a. il coordinamento delle attività delle Sezioni e la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie;
- b. la ratifica dell'elezione dei Consigli Regionali;
- c. la nomina, tra i Soci, del Direttore e del Comitato di redazione della Rivista;
- d. la promozione dei Convegni nazionali, la scelta della località, delle date e dei temi; la nomina del Comitato ordinatore e l'approvazione del programma;
- e. la promozione di viaggi d'istruzione e di altre manifestazioni a livello nazionale;
- f. la proposta del Presidente onorario e dei Soci d'onore;
- g. la delibera in materia di spese straordinarie.

Il Consiglio Centrale può delegare alcune sue funzioni ad un Comitato ristretto, formato dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario.

Decade dalla carica di consigliere chi non partecipa a tre sedute consecutive senza addurre a giustificazione legittimi impedimenti.

Articolo 10

(Presidente)

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Centrale ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Dura in carica quattro anni e per non più di due mandati consecutivi. Mantiene i rapporti con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, con altri Ministeri, con le istituzioni geografiche italiane e con le associazioni consorelle di altri paesi.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Centrale e della Consulta dei Presidenti; convoca l'Assemblea dei Soci e dà esecuzione alle deliberazioni adottate; presenta ogni anno all'Assemblea dei Soci una relazione sulla vita dell'Associazione; rivolge messaggi ai Soci attraverso la rivista, utilizzando allo scopo appositi editoriali; su delibera del Consiglio Centrale, autorizza il Tesoriere ad effettuare le spese straordinarie; vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento sociale. In caso d'impedimento è sostituito dal Vicepresidente più anziano.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica, il Consiglio Centrale procede alla convocazione di nuove elezioni.

Articolo 11

(Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio. Collabora strettamente con il Presidente, conserva gli atti amministrativi, redige i verbali delle sedute del Consiglio Centrale, cura i rapporti con i segretari delle Sezioni, tiene aggiornato l'elenco dei soci e l'albo dei Consigli regionali e provinciali. È coadiuvato nelle sue funzioni da un Ufficio Sociale, i cui componenti vengono designati tra i soci, in numero variabile, dal Consiglio Centrale.

Articolo 12

(Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote versate dalle Sezioni alla sede centrale, nonché di eventuali quote per manifestazioni promosse dall'Associazione, e a tutte le operazioni connesse; al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie; alla tenuta dei libri contabili e a tutti gli adempimenti di legge; alla predisposizione dei rendiconti finanziari da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale e dell'Assemblea dei Soci; alla trasmissione di tutti gli atti contabili per le operazioni di competenza ai Revisori dei Conti.

Articolo 13

(Direttore della Rivista)

Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio. Pone in atto gli indirizzi scientifici proposti dal Consiglio, cui periodicamente riferisce. Provvede all'organizzazione e alla puntuale pubblicazione della rivista. Promuove l'invio di contributi e coordina il Comitato di Redazione nominato dal Consiglio. Provvede alla programmazione della rivista di concerto con il Presidente, con cui mantiene uno stretto rapporto.

Articolo 14

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni quattro anni in occasione del rinnovo del Consiglio Centrale, secondo le modalità previste dal Regolamento, anche tra i non soci.

Esso nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario e si riunisce almeno una volta all'anno per il controllo dei rendiconti finanziari, su cui è tenuto a riferire all'Assemblea con osservazioni e proposte, in ordine alla loro approvazione.

Articolo 15

(Consulta dei Presidenti)

La Consulta dei Presidenti è formata dai Presidenti regionali. E' organo di consultazione e viene convocata dal Presidente nazionale almeno una volta l'anno, in occasione del Convegno nazionale o in altri momenti particolarmente importanti per la vita dell'Associazione.

Articolo 16

(Sezioni e Consigli regionali)

Le Sezioni regionali sono rette da un Consiglio locale e sono dotate di autonomia amministrativa ed organizzativa, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nella piena osservanza delle sue norme statutarie.

I Consigli regionali sono composti da 5 membri che durano in carica quattro anni ed eleggono nel loro seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e nominano il Tesoriere. Del Consiglio regionale fanno parte anche i Presidenti delle eventuali Sezioni provinciali, che sono membri di diritto fin dalla riunione successiva all'assegnazione delle cariche. Nel caso in cui nel Consiglio non siano

rappresentati tutti i gradi di scuola (primaria, secondaria di I e II grado), i rappresentanti mancanti devono essere cooptati possibilmente nella prima riunione.

I Consigli regionali si riuniscono su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno, all'inizio e al termine delle attività, e possono essere convocati in seduta straordinaria su richiesta della metà dei loro membri.

Le modalità per l'elezione dei Consigli regionali sono previste dal regolamento.

Ai Consigli regionali compete:

- a. la rappresentanza legale dell'Associazione e la promozione delle attività sociali a livello regionale, in collegamento con il Consiglio Centrale e con la Presidenza nazionale;
- a. la raccolta delle quote annuali e la tempestiva trasmissione al Segretario nazionale degli indirizzi dei soci ed al Tesoriere nazionale dei versamenti relativi alla quota spettante alla sede centrale, secondo le disposizioni impartite di anno in anno dal Presidente nazionale;
- b. la costituzione e il coordinamento delle Sezioni provinciali, interprovinciali o cittadine;
- c. l'approvazione della relazione annuale sulle attività svolte e dei rendiconti sezionali.

Articolo 17

(Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine)

Le Sezioni provinciali, interprovinciali e cittadine sono istituite dai Consigli Regionali in ambiti provinciali o interprovinciali in cui risiedono almeno 20 Soci effettivi.

Esse sono rette da un Consiglio di 3 membri, che viene eletto dalle assemblee dei soci in concomitanza con il rinnovo dei Consigli Regionali; dura in carica quattro anni e nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-tesoriere.

Il Presidente della Sezione è membro di diritto del Consiglio regionale.

Le Sezioni promuovono nel loro ambito territoriale le attività sociali in stretto collegamento con la Presidenza regionale. Esse provvedono alla raccolta delle quote sociali, che trasmettono per competenza agli organi regionali; amministrano i fondi che vengono loro assegnati dal Consiglio regionale, a cui devono trasmettere il rendiconto e la relazione delle loro attività.

Articolo 18

(Quota sociale)

La quota annuale di Associazione è uguale per tutti i Soci effettivi, è maggiorata delle spese postali per l'invio della rivista per i Soci residenti all'estero ed è ridotta per i Soci juniores e Soci Familiari nella misura deliberata dal Consiglio; essa dà diritto a ricevere gratuitamente la rivista e a partecipare a tutte le attività organizzate in sede nazionale, regionale e provinciale.

Articolo 19

(Onorificenze)

Il Consiglio Centrale propone all'assemblea, per la ratifica, la nomina del Presidente onorario e dei Soci d'onore. La nomina dà diritto a ricevere gratuitamente la rivista.

Articolo 20

(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese legittimamente sostenute per conto dell'Associazione, compatibilmente con lo stato del bilancio.

Articolo 21

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto per giustificati motivi dal Consiglio Centrale e

deve essere ratificato a maggioranza dei due terzi dall'Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera la destinazione del patrimonio sociale ad altra istituzione geografica, tenendo conto delle sue finalità.

Articolo 22

(Modifiche di Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di due terzi dei votanti.

Quanto non è contemplato nello Statuto è oggetto del Regolamento, che viene predisposto e modificato dal Consiglio Centrale.

Mediante il Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell'Associazione nelle sue varie attività. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio Centrale assumere di volta in volta le necessarie deliberazioni.